



Prot.nr. 0647/35 – SG.34 – PAO

Roma, 13 febbraio 2019

**Prefetto Franco Gabrielli**  
**Capo della Polizia - Direttore Generale**  
**della Pubblica Sicurezza**  
**Ministero dell'Interno**  
**Piazza del Viminale, 1**

**ROMA**

**OGGETTO:** Impiego del personale della Polizia di Stato presso le Sezioni di P.G.  
Indennità per l'applicazione presso le cancellerie e le segreterie giudiziarie prevista dall'art.3 legge 271/1981 modificato art.2 legge 22.06.1988 n.221;

Questa O.S., ha riscontrato l'attuale situazione, ormai cronica, riguardante le Sezioni di Polizia Giudiziaria dislocate presso le varie Procure della Repubblica, nelle quali gran parte del personale della Polizia di Stato risulta fisicamente applicato nelle cancellerie e/o segreterie degli Uffici giudiziari non svolgendo più di fatto attività di polizia giudiziaria così come originariamente previsto dall'art.5 comma 1 del D.lvo 271/1989.

Nell'ambito dei vari principi che caratterizzano e regolano il diritto amministrativo nella Pubblica Amministrazione, troviamo il principio della legalità che ispirando ogni comportamento o azione della pubblica amministrazione, non consente di porre in essere provvedimenti non espressamente previsti da disposizioni normative. Per tale ragione, il personale di polizia giudiziaria non dovrebbe essere utilizzato per compiti diversi rispetto a quelli per i quali viene disposta l'assegnazione presso le Sezioni di Polizia Giudiziaria.

Questa situazione è gradualmente deteriorata verso una deriva di competenze difformi dalla *mission istituzionale*. Tale stato si corrobora dal personale della P.G. che sistematicamente attraverso apposite password opera su programmi dedicati per gestire le segreterie dei Pubblici Ministeri come REGE, CASELLARIO GIUDIZIARIO ed ultimamente anche il nuovo sistema SICP, per il quale ha frequentato apposito corso formativo.

Ebbene, recentemente una sentenza del TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria che chiedevano il riconoscimento della predetta indennità imponendone la liquidazione.



**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

Difatti, il giudice amministrativo ha chiaramente accertato che l'indennità giudiziaria di cui alla legge n. 221 del 1988 spetta al personale non solo di ruolo delle segreterie giudiziarie e delle cancellerie, ma anche in posizione di comando, distacco, assegnazione o utilizzo comunque denominato presso le Sezioni di p.g. "purché svolga attività amministrative proprie e caratteristiche dei servizi di cancellerie e segreteria" indipendentemente dall'appartenenza ai ruoli dell'Amministrazione giudiziaria (Tar Lazio n. 3636 del 2018).

Pertanto si chiede a codesto Ufficio di poter agire nelle sedi opportune a tutela del principio di legalità, tanto più considerando che la richiesta inerisce a funzioni espletate all'interno dei palazzi di giustizia, affinché sia rispettata la normativa di settore del personale appartenente alle forze di polizia.

In particolar modo si domanda di garantire il rispetto delle funzioni e del decoro di tutti gli operatori di polizia in servizio presso le Sezioni di p.g. e, se del caso, qualora improcrastinabili esigenze legate all'amministrazione della giustizia dovessero richiedere l'espletamento di particolari attività giudiziarie, di garantire in automatico il riconoscimento e la liquidazione di tutte le indennità di competenza.

In attesa di cortese riscontro scritto l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Stefano PAOLONI -